



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Dott. Diego Vargas

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 10404/2014 pendente tra

Brancaccio Simona, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Caporaso presso il cui studio in Napoli alla Via Cervantes 55/27 elettivamente domicilia;

Ricorrente

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia 81;

Resistente

NONCHÉ

Caiazzo Gemmaro; contumace;

Resistente

a scioglimento della riserva del 17/9/2014;

OSSERVA

La ricorrente, Dirigente in servizio presso la resistente sin dall'1/3/03, con ricorso d'urgenza depositato il 22 Aprile 2014, chiedeva l'annullamento del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.296 del 13/11/13 e della Delibera G.R.C. 488 del 31/10/13 con cui era stato conferito al Dott. Gennaro Caiazzo l'incarico di "Responsabile di Staff Ufficio per il federalismo".

In particolare deduceva come la resistente, in data 28/12/12, aveva pubblicato un avviso interno per il conferimento di incarichi dirigenziali per le strutture di cui al bando allegato, in sede di prima applicazione (in via transitoria) del Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali (di cui alla D.G.R.C. n.661/12) ai sensi del Regolamento n.12/11 (nuovo ordinamento amministrativo della giunta regionale), approvato con D.G.R.C. n.612 del 29/10/10. In particolare il citato avviso prevedeva che: "ciascun dirigente, ai sensi dell'art.9 primo comma lett.c) del Disciplinare, deve presentare la propria candidatura per un minimo tre e un massimo di cinque incarichi, indicandoli in ordine di preferenza e facendo pervenire apposita richiesta...". La ricorrente presentava apposita istanza ed indicava, come terza preferenza, l'incarico con codice 60020001 relativo allo staff ufficio per il federalismo. Nonostante tale espressa indicazione con il provvedimento impugnato le veniva conferito l'incarico di "Responsabile della U.O.D. Valutazioni ambientali – Autorità ambientale", non richiesto, mentre l'incarico relativo allo staff ufficio per il federalismo era assegnato al Dott. Caiazzo.

Tale assegnazione risultava, nella prospettazione della ricorrente, assolutamente illegittima in primo luogo perché l'incarico assegnato non rientrava tra quelli indicati. Risultava, infatti, violata la disciplina introdotta dal D. Lvo 150/2009 che ha previsto una vera e propria procedimentalizzazione del potere dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro nel conferimento degli incarichi dirigenziali. Essendosi l'amministrazione vincolata prevedendo l'obbligatorietà sia della presentazione dell'istanza che della indicazione di preferenze illegittimo risultava il comportamento della resistente che, in

assenza di qualsiasi motivazione, aveva pretermesso tutte le preferenze indicate dalla ricorrente per poi assegnarle un incarico non richiesto. Evidenziava, poi, di essere in possesso di tutti i requisiti per l'assegnazione dell'incarico richiesto al numero 3) dell'elenco delle preferenze e come, in relazione ai parametri indicati dalla stessa resistente come criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi, la stessa, quanto meno con riferimento all'incarico di cui al punto 3) della lista di preferenza, presentasse un punteggio superiore rispetto al Caiazzo cui l'incarico era stato conferito. Al riguardo riportava il proprio "curriculum vitae" comparandolo con quello del Caiazzo. Infine, evidenziava come comunque il provvedimento impugnato risultasse illegittimo anche per ulteriori profili relativi all'operato ed alla nomina della Commissione giudicatrice dettagliatamente indicati in ricorso nonché per il demansionamento cui aveva sottoposto la ricorrente in quanto l'UOD cui era stata assegnata era struttura di livello inferiore allo Staff di cui prima era dirigente.

Quanto al "periculum in mora" evidenziava come il ricorso alla tutela d'urgenza fosse reso indispensabile dalla natura temporanea degli incarichi dirigenziali.

La Regione Campania si costituiva eccependo l'infondatezza del ricorso attesa la non applicabilità al caso di specie delle previsioni del D. Lgs 150/2009 posto dalla ricorrente a fondamento delle proprie pretese ed il pieno titolo del Caiazzo all'incarico in questione atteso il "curriculum vitae" di quest'ultimo. Sottolineava, altresì, l'insussistenza del "periculum in mora" come confermato dal lasso di tempo che la ricorrente aveva lasciato trascorrere tra l'atto impugnato e la proposizione del ricorso.

Il Caiazzo, pur raggiunto da regolare notifica, non si costituiva rimanendo contumace.

Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di cui ora si dirà.

Preliminarmente deve evidenziarsi come la richiesta di assegnazione dell'incarico già conferito al Caiazzo, o comunque di rinnovazione delle procedure di assegnazione, determini la sussistenza del litisconsorzio necessario del soggetto risultato assegnatario nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e del risultato che l'eventuale accoglimento della domanda comporterebbe. (Cass. Sez. Lavoro 15912/2009; Cass. Sez. Lavoro 14914/2008).

Quanto alla applicabilità al caso di specie delle previsioni di cui all'art.19 comma 1 bis del D. L.vo 165/2001 introdotto dal D. L.vo 150/2009 deve rilevarsi come, se pur non direttamente applicabile alle amministrazioni non statali, costituisca comunque direttiva di riferimento per i loro ordinamenti da recepire attraverso appositi provvedimenti.

La resistente con delibera di Giunta 479/2012, poi modificato con delibere n.528/2012 e 661/2012, ha adottato un disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali che prevede l'adeguamento ai principi di cui all'art.19 comma 1 bis D. L.vo 165/2001.

In particolare, l'art.5 del Disciplinare adottato dalla Regione Campania prevede una analitica indicazione dei criteri di cui si dovrà tenere conto nell'assegnazione degli incarichi all'esito di una articolata procedura concorsuale che prende le mosse dalla presentazione della domanda da parte degli interessati.

La resistente, invece, per quanto riguarda la posizione della ricorrente, in alcun modo ha motivato la mancata assegnazione ad uno degli incarichi richiesti e l'assegnazione ad uno non richiesto alcuna valenza potendosi riconoscere alle generiche formule di stile contenute negli atti di conferimento.

Quanto alle conseguenze di tale mancanza di una effettiva motivazione se da un lato non è configurabile un diritto soggettivo ad ottenere un incarico dirigenziale dall'altra è senz'altro possibile verificare se il conferimento sia avvenuto nel rispetto dell'iter procedimentale previsto e con l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, assimilabili ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Costituzione, che costituiscono un limite all'agire della P.A. obbligandola a valutazioni comparative e ad esternare le ragioni poste a fondamento delle scelte operate.

La mancanza di qualsiasi motivazione reale costituisce secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente inadempimento contrattuale con conseguente danno risarcibile (tra le ultime Cass. Sez. Lavoro 21700/2013; Cass. Sez. Lavoro 21088/2010).

Da tale inadempimento discende, oltre la pronuncia di nullità del provvedimento impugnato, per la parte lesa il diritto sia alla tutela specifica con la condanna dell'ente a ripetere le operazioni di selezione che quella risarcitoria del danno subito.

Non può, invece, riconoscersi alla parte lesa un diritto ad ottenere una pronuncia costituiva dell'incarico ai sensi dell'art.2932 c.c. ovvero una sentenza di condanna dell'Amministrazione ad attribuire il posto richiesto atteso che oggetto della tutela non è il diritto all'incarico ma l'interesse legittimo di diritto privato a che l'Amministrazione segua l'iter procedimentale prescritto e motivi in maniera effettiva e coerente le proprie scelte.

Da tanto discende il diritto della ricorrente esclusivamente alla rinnovazione della procedura di assegnazione dell'incarico di dirigente dello staff ufficio per il federalismo in conseguenza dell'annullamento degli atti di conferimento dell'incarico.

Non può accogliersi la richiesta di assegnazione, neanche in via temporanea, all'incarico suddetto non essendo consentito al giudice di sostituirsi all'amministrazione in scelte discrezionali.

Non può, poi, essere accolta la richiesta di riadibizione della ricorrente all'incarico precedentemente occupato attesa la mancanza in ricorso di qualsiasi indicazione in ordine alla sorte di tale incarico: ancora esistente ma assegnato ad altro soggetto, ancora esistente ma scoperto o soppresso.

Ritiene questo Giudice che sussista anche il requisito del *periculum in mora* attesa la natura temporanea degli incarichi dirigenziali. A tanto deve aggiungersi che la stessa tutela accordabile, che richiede un successivo comportamento positivo di ottemperanza da parte dell'amministrazione successivo alla pronunzia del giudice per ottenere una tutela effettiva, determina un rischio di pregiudizio nella men dello svolgimento del giudizio ordinario.

Le spese processuali vengono poste a carico della Regione Campania nella misura indicata in dispositivo mentre vengono compensate per il resto alcun profilo di responsabilità nelle violazioni riscontrate essendo addebitabile al Caiazzo.

P Q M

Il Giudice del Lavoro, dott. Diego Vargas, pronunziando sulla domanda cautelare proposta da Brancaccio Simona con ricorso depositato in data 2 Aprile 2014 così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della Delibera G.R.C. 488/13 di conferimento dell'incarico relativo allo staff ufficio per il federalismo e condanna la Regione Campania alla rinnovazione delle procedure di assegnazione dell'incarico;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 300,00 a titolo di rimborso spese generali, ed Euro 252,00 per contributi, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- compensa per il resto le spese di lite;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Napoli 22/9/2014

Il Giudice del Lavoro

Dott. Diego Vargas